



COMUNE DI ORSAGO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA NATURALISTICO RICREATIVA
“ANDAR PAR RIVAI”

ART. 1 – DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area naturalistico ricreativa “Andar par Rivai”. Il disciplinare viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore naturalistico e ambientale e nel contempo determinare principi e regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile dell'area.

ART. 2 – APERTURA

L'area naturalistica attrezzata “Andar par Rivai” è aperta al pubblico con il seguente orario di apertura:

- *tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00.*

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

Il comportamento degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature dell'area, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli utenti. Per tutta l'area valgono le seguenti regole:

- l'utilizzo dell'area è libero per i residenti e non residenti nel Comune di Orsago, ed è rivolto principalmente ai gruppi organizzati i quali dovranno avere l'autorizzazione per l'utilizzo dell'area attrezzata e dei relativi servizi (bagni, corrente elettrica, prenotazione gazebi e caminetti); (il modulo di richiesta è reperibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune);
- è vietato circolare con cicli, motocicli, automezzi o altri mezzi di locomozione, ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di servizio;
- è fatto divieto di balneazione nei corsi d'acqua adiacenti all'area;
- è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- è vietato sporcare ed imbrattare il suolo e le attrezzature;
- è vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
- è vietato abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente gli animali dimoranti nel parco;
- è vietato utilizzare impropriamente e danneggiare panchine, arredi (gazebi, barbecue, servizi igienici, ecc.), giochi;
- è vietato utilizzare le attrezzature ricreative (giochi) alle persone maggiori di anni 14;
- è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- è vietato sprecare l'acqua potabile utilizzandola in modo improprio;
- sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- l'area verde adiacente all'area attrezzata è destinata al gioco spontaneo e non a quello organizzato, salvo autorizzazione comunale;
- i bambini al di sotto degli 8 anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte;
- è vietato bivaccare o installare attrezzature da campeggio, allestire gazebo, piantare pali, attrezzature espositive ed ogni altra qualsivoglia struttura, salvo espresse autorizzazioni;
- è vietato posare qualsiasi segnaletica e/o pubblicità mediante striscioni o volantinaggio all'interno dell'area, se non espressamente autorizzati dal Comune;
- è vietata la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo di beneficenza o filantropici autorizzati dall'amministrazione;
- è vietato accendere fuochi al di fuori dell'area barbecue;
- è obbligatorio condurre a guinzaglio i cani e raccogliere le deiezioni.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del Regolamento comunale aree verdi approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 01.10.2007.

Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale per consentire particolari manifestazioni locali ed occasionali.

ART. 4 – UTILIZZO

Al di fuori dell' utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito l'utilizzo per attività collettive, manifestazioni, iniziative culturali, ricreative e didattiche, solo su espressa richiesta scritta debitamente autorizzata.

L'autorizzazione verrà valutata dall'Amministrazione Comunale e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale dell'area.

L'utilizzo dell'area è gratuito.

Le manifestazioni dovranno svolgersi soltanto sulle aree di pertinenza e sui percorsi esistenti senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi e senza impedire la fruizione pubblica dell'area, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

È fatto divieto di parcheggiare i mezzi sul manto erboso e all'interno dell'area attrezzata.

In ogni caso l'utilizzo dell'area non preclude al l'accesso al pubblico negli orari di apertura.

ART. 5 – SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento, salvo la violazione di più gravi norme penali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente disciplinare, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità per quanto concerne:

- 1) danni a persone o a cose che dovessero prodursi da parte degli utenti;
- 2) smarrimento o furto di oggetti.

Per danni a persone o a cose provocati da minori risponderanno gli esercenti la patria potestà. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti l'area e le strutture in parola vanno comunicati al Comune.

Art. 7 – VIGILANZA E CUSTODIA

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente disciplinare è esercitata dagli agenti di Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.

Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente disciplinare da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.

L'attività di sola vigilanza e custodia viene estesa anche a persone rappresentative di associazioni autorizzate dal Comune tramite apposito documento di riconoscimento.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie, al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.